

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE AI CLIENTI DOMESTICI ED ALTRI USI

ARTICOLO 1. PREMESSE

Ogni riferimento, nelle presenti Condizioni Generali a norme legislative o regolamentari, include, salvo espressa indicazione contraria, tutte le successive modifiche e integrazioni delle stesse norme. Tutte le fonti normative nazionali citate sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Le Delibere dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (di seguito ARERA) sono inoltre disponibili sul sito internet www.autorita.energia.it. In caso di conflitto tra le disposizioni contrattuali presenti nelle Condizioni Tecniche Economiche (di seguito le "CTE") e quelle riportate nelle presenti Condizioni Generali (di seguito le "CGF"), prevalgono le prime.

ARTICOLO 2. DEFINIZIONI E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

ARERA: è l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, istituita con legge 14 novembre 1995, n. 481, G.U. n. 270 del 18 novembre 1995;

Attivazione della fornitura: è il momento dal quale, in coerenza con la regolazione del servizio di dispacciamento e trasporto dell'energia elettrica e di distribuzione per il gas naturale, il Contratto è materialmente eseguito e la relativa fornitura è posta in carico al Fornitore;

Bolletta 2.0: è l'Allegato A alla deliberazione dell'ARERA 16 ottobre 2014, 501/2014/R/COM come successivamente modificato e integrato;

Cessazione della fornitura: è lo scioglimento, per qualunque causa, del contratto di fornitura tra il Fornitore e il Cliente finale, strumentale o comunque connesso con un cambio Fornitore, o una disattivazione del Punto di fornitura, o una voltura;

Cliente o Cliente finale: è il Cliente che acquista l'energia elettrica e/o il gas naturale per uso proprio;
Cliente domestico: è la persona fisica che acquista energia elettrica e/o gas naturale per il proprio consumo domestico escluse le attività commerciali o professionali;

Cliente non domestico: cliente diverso da quello domestico;

Condominio uso domestico: è un intero edificio diviso in più unità catastali in cui sia presente almeno una unità abitativa con utilizzi analoghi a quelli di cui al Cliente domestico, purché: i) il titolare del punto di fornitura non sia una persona giuridica, salvo il caso in cui esso svolga le funzioni di amministratore del condominio; ii) il gas riconsegnato non sia utilizzato in attività produttive, ivi inclusi la commercializzazione di servizi energetici quali, ad esempio, la gestione calore;
Clienti non disallimentabili: sono i Clienti per i quali, in caso di morosità, non può essere eseguita la sospensione della fornitura; ai fini del presente Contratto rientrano in questa categoria i Clienti domestici di energia elettrica titolari di bonus sociale per disagio fisico;

Clienti titolari di bonus sociale: sono i Clienti domestici che risultino in condizioni di disagio economico e/o in condizioni di disagio fisico così come definiti all'articolo 2, commi 2.2 e 2.3 del TIBEG;

Codice di condotta commerciale: è il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali, approvato con deliberazione 8 luglio 2010, ARG/com 104/10, come successivamente modificato e integrato;

Codice del consumo: è il d.lgs. 206/05, G.U. n. 235 del 8 ottobre 2005 come successivamente modificato e integrato;

Codice in materia di protezione dei dati personali: Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 Aprile 2016 e Decreto Legislativo 10 Agosto 2018 n° 101;

Contratto: è il contratto di fornitura di energia elettrica e di gas naturale concluso e regolato dalle presenti Condizioni generali di fornitura e dalle Condizioni economiche;

Distributore: è il soggetto che svolge il servizio di distribuzione di energia elettrica in concessione ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. 79/99, G.U. n. 75 del 31 marzo 1999; è il soggetto che svolge il servizio di distribuzione di gas naturale ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 164/00, G.U. n. 142 del 20 giugno 2000, alla cui rete è connesso il Punto di fornitura del Cliente;
Documentazione contrattuale: è l'insieme dei documenti che formano parte integrante del Contratto e consta delle presenti Condizioni generali di fornitura.

Fattura di chiusura: è la fattura emessa a seguito di cessazione della fornitura di energia elettrica in essere tra Fornitore e Cliente finale;

Fattura di periodo: è la fattura, diversa dalla fattura di chiusura, emessa regolarmente nel corso del rapporto contrattuale tra Fornitore e Cliente finale;

Fornitore: è la controparte venditrice del Cliente finale nell'ambito di un Contratto;

Forza maggiore: è ogni evento imprevedibile e inevitabile non imputabile alle parti, che rende in tutto o in parte materialmente o giuridicamente impossibile l'adempimento di una obbligazione;

Gruppo di misura o misuratore: è l'insieme delle apparecchiature necessarie preposte alla rilevazione e misura dell'energia elettrica e gas naturale prelevato presso il Punto di fornitura;

Mercato libero: è il mercato in cui il Cliente sceglie liberamente da quale Fornitore e a quali condizioni comprare l'energia elettrica e gas naturale;

Parti: sono il Cliente e il Fornitore;

Potenza contrattualmente impegnata: è il livello di potenza, indicato nei contratti, reso disponibile dal Fornitore ove siano presenti dispositivi atti a limitare la potenza prelevata; per motivi di sicurezza o di continuità di servizi di pubblica utilità il Fornitore può derogare dall'installazione del limitatore di potenza;

Potenza disponibile: è la massima potenza prelevabile in un punto di prelievo senza che il cliente finale sia disallimentato; la potenza disponibile è la potenza per la quale è stato corrisposto il contributo di allacciamento, ovvero la potenza richiesta dal titolare del punto di prelievo, ridotta rispetto a quella per la quale è stato corrisposto il contributo di allacciamento, a condizione che la riduzione di potenza sia stata richiesta dal titolare del punto di prelievo e fissata contrattualmente;

Punto di fornitura: è il punto di prelievo in cui il Fornitore mette a disposizione l'energia elettrica e gas naturale;

Servizio di maggior tutela: è il servizio di vendita di energia elettrica di cui all'art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 125/07, G.U. n. 188 del 14 agosto 2007, riservato ai clienti finali domestici e ai clienti finali non domestici interamente connessi in bassa tensione aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro;

SI: è il Sistema Informativo Integrato di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 129, G.U. n.192 del 18 agosto 2010;
Sistema indennitario: è il sistema che garantisce un indennizzo al Fornitore uscente in caso di mancato incasso del credito, o di parte di esso, relativo a fatture che contabilizzano consumi e oneri relativi agli ultimi 3 (tre) mesi di erogazione della fornitura di energia elettrica prima della data di effetto dello switching per il servizio prestato, istituito con deliberazione dell'ARERA 11 dicembre 2009, ARG/elt 191/09 e successive modifiche e integrazioni;

Supporto durevole: è ogni strumento che permetta al Fornitore e al Cliente finale di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate; rientrano tra detti supporti, a titolo di esempio, documenti su carta, CD-ROM, DVD, schede di memoria o dischi rigidi del computer, messaggi di posta elettronica;

Switching: è la successione di un utente del dispacciamento ad un altro sullo stesso punto di prelievo attivo o

l'attribuzione ad un utente del dispacciamento di un punto di prelievo nuovo o precedentemente disattivato per l'energia elettrica, e l'accesso per sostituzione nella fornitura ai punti di riconsegna, l'accesso per attivazione della fornitura di gas naturale di un punto di riconsegna della rete di distribuzione;

Terna: è la società Terna S.p.A. che opera come gestore del sistema di trasmissione di energia elettrica ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 6 marzo 1999, n. 79, G.U. n. 75 del 31 marzo 1999;

TIBEG: il Testo integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas naturale;

TIC: è il Testo integrato connessioni per il periodo di regolazione 2016-2019;

TICO: è il Testo integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall'ARERA per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico;

TIF: è il Testo integrato delle disposizioni dell'ARERA in materia di fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale;

TIMOE: è il Testo integrato morosità elettrica;

TIQE: è il Testo integrato della regolazione output-based dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2016-2023;

TIQV: è il Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale;

TVI: è il Testo integrato delle disposizioni dell'ARERA per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali;

TVG: è il Testo integrato per l'erogazione dei servizi di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti;

TIMG: è il Testo integrato morosità gas;

Servizi di ultima istanza: sono i servizi erogati dal fornitore del servizio di default di distribuzione e dal FUJ;

Servizio di default: è il servizio funzionale a garantire il bilanciamento e la corretta contabilizzazione del gas prelevato senza titolo, fintanto che il Punto di fornitura non sia fisicamente disallimentato o trovi un Fornitore;

RQDG: è la Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas, per il periodo di regolazione 2014-2019;

Fornitore di ultima istanza (FUJ): è il/i fornitore/i di ultima istanza individuato/i per garantire la fornitura di gas naturale ai clienti finali che rimangono senza fornitore;

Coefficiente C: è il coefficiente di correzione dei volumi che serve a riportare i volumi alle condizioni standard, trasformarli quindi da metri cubi a standard metri cubi (Smc);

Tutte le deliberazioni che approvano i testi integrati dell'ARERA citati nel presente Contratto sono pubblicate sul sito www.arera.it.

ARTICOLO 3. OGGETTO

3.1 Il Contratto ha per oggetto esclusivo la somministrazione di energia elettrica, gas naturale ed eventuali servizi aggiuntivi al Cliente da parte del Fornitore, presso il Punto di fornitura individuato, secondo le presenti Condizioni generali di fornitura e le Condizioni economiche offerte nell'ambito della presente.

3.2 Il Fornitore conclude, direttamente o indirettamente, i necessari contratti di dispacciamento e trasporto ovvero di distribuzione con i gestori di rete interessati, secondo le disposizioni di cui all'Articolo 7.

3.3 Il Cliente ha l'obbligo di utilizzare l'energia elettrica e gas naturale messa a disposizione dal Fornitore per alimentare unicamente il Punto di fornitura di cui al Contratto. Al Cliente è fatto divieto di utilizzare l'energia elettrica per usi differenti da quelli dichiarati, oltre i limiti della potenzialità massima installata e in luoghi diversi da quelli indicati nel Contratto.

3.4 È inoltre fatto divieto al Cliente di cedere l'energia elettrica e gas naturale a terzi mediante derivazioni o altri metodi di consegna.

3.5 Costituisce altresì oggetto del Contratto il credito eventualmente acquisito dal Fornitore da parte dell'esercente il servizio di *default* che in precedenza serviva il Cliente.

4. COMPETENZE DELLA SOMMINISTRANTE

4.1 La Somministrante gestisce unicamente il servizio di vendita di energia elettrica e gas naturale al Cliente finale ed è del tutto estranea all'attività di distribuzione di energia elettrica e gas naturale per mezzo di reti locali. Sono di competenza del Distributore locale la realizzazione, la gestione e la manutenzione degli impianti necessari a distribuire l'energia elettrica e gas naturale fino al POD situati presso l'immobile del Cliente, nonché la determinazione delle condizioni tecniche di erogazione del servizio. La Somministrante non assume pertanto alcuna responsabilità per danni e/o disservizi connessi all'attività del Distributore.

4.2 Le interruzioni temporanee, totali o parziali della fornitura di energia elettrica e gas naturale non sono in alcun modo imputabili alla Somministrante e pertanto non comporteranno alcun obbligo di indennizzo o risarcimento e non costituiranno motivo di risoluzione del Contratto.

4.3 La Somministrante garantisce al Cliente la fornitura di energia elettrica e gas naturale necessaria a soddisfare i suoi fabbisogni con le modalità stabilite con le presenti CGF.

4.4 Gli aspetti tecnici riguardanti la consegna dell'energia elettrica e gas naturale oggetto della fornitura restano di esclusiva competenza del Distributore.

5. OBBLIGHI ACCESSORI E CONDIZIONI TECNICHE DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

5.1 Il perfezionamento del contratto è subordinato:

a) collegamento del/i POD/PDR del Cliente alla rete di distribuzione locale e che questa sia in grado di garantire la potenza e la portata richieste;

b) all'attivazione della fornitura da parte del Distributore;

c) all'attivazione del servizio di trasporto e distribuzione;

d) all'ottenimento, a cura del Cliente, di ogni necessaria autorizzazione, servizi, consenso, da parte dei titolari di diritti di proprietà o altri diritti reali sugli immobili interessati dalla fornitura;

e) alla risoluzione di eventuali contratti precedentemente sottoscritti con altri fornitori, ovvero alla disponibilità dei POD/ PDR, compatibilmente con la normativa che definisce i tempi di attivazione dei servizi di dispacciamento, trasporto, distribuzione e salvo eventi non dipendenti dalla volontà di 3G ENERGIA S.R.L.;

f) alla disponibilità dell'immobile oggetto della fornitura data dal titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale. Inoltre la richiesta di fornitura presuppone che l'impianto interno del Cliente sia conforme alle normative tecniche e alle disposizioni di sicurezza previste dalla normativa vigente; 3G ENERGIA S.R.L. si riserva la facoltà di non attivare il Contratto o di risolvere lo stesso a quelle installazioni che non rispettino tali norme. L'attivazione della nuova fornitura di energia elettrica o la modifica di quella in atto è subordinata alla verifica di idoneità della rete di distribuzione da parte del relativo Distributore e all'esecuzione dell'allacciamento alla rete stessa se necessario.

5.2 Il Cliente dichiara: di aver regolarmente adempiuto alle obbligazioni assunte in dipendenza di precedenti contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale e che alla data di decorrenza della fornitura oggetto del Contratto sarà libero da ogni analogo vincolo contrattuale con soggetti terzi; di essere consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, e di non aver fornito alcuna informazione

e/o dichiarazione mendace presente nell'Accettazione della Proposta di Contratto. Qualora 3G ENERGIA S.R.L. riscontrerà irregolarità nelle dichiarazioni del Cliente, è facoltà della stessa risolvere il Contratto di diritto, con efficacia dal momento del verificarsi dell'evento, e fatto comunque salvo il diritto al risarcimento del danno.

5.3 Il Cliente si impegna a consentire, al personale del Distributore o ad altro personale da questi incaricato, nei limiti della competenza di ciascuno, l'accesso alla proprietà privata per effettuare le normali operazioni di servizio quali lettura, controllo, chiusura e sostituzione dei contatori, verifica e riparazione di eventuali guasti, verifica delle condizioni di sicurezza della fornitura, sospensione per motivi di carattere tecnico o morosità.

5.4 Con riferimento ai POD/PDR indicati, il Cliente con la sottoscrizione del Contratto, conferisce a 3G ENERGIA S.R.L. o a Società da essa a ciò demandata, mandato senza rappresentanza, esclusivo ed irrevocabile, a stipulare e gestire i contratti relativi ai servizi di Dispacciamento, Trasmissione e Distribuzione (incluse la ricezione e la gestione dei dati di consumo) accettandone sin d'ora tutti i derivanti oneri e rilasciando ampia manleva.

5.5 Il Cliente conferisce altresì il mandato per la gestione del Contratto di connessione dei POD/PDR (ovvero di attività quali, a titolo esemplificativo ma non limitativo: allacciamento, voltura, aumento di potenza, spostamento di gruppi di misura, disattivazioni, ecc.); contestualmente il Cliente conferisce a 3G ENERGIA S.R.L. anche mandato con rappresentanza all'accettazione delle condizioni tecniche allegate al suddetto Contratto di trasporto. La Somministrante si riserva la facoltà di addebitare al Cliente, per ciascuna richiesta inoltrata al distributore competente, un corrispettivo di importo pari al contributo in quota fissa previsto dall'Allegato B della delibera dell'ARERA 199/11 e s.m.i..

5.6 Con la sottoscrizione della Proposta di Contratto, il Cliente dichiara, inoltre, di voler recedere dal Contratto di somministrazione attualmente in essere e conferisce mandato a 3G ENERGIA S.R.L. per comunicare tale propria volontà al precedente fornitore.

5.7 I sopra descritti mandati resteranno in essere per tutta la durata del Contratto e secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

5.8 La Somministrante si riserva di esigere dal Cliente una cauzione nella misura di quanto stabilito dall'ARERA. Tale cauzione sarà restituita al Cliente solo al momento della cessazione del Contratto o mediante assegno circolare o altra forma adeguata.

5.9 Il Cliente è tenuto a trasmettere a 3G ENERGIA S.R.L. le informazioni catastali, ai sensi della Legge 311/04 (G.U. n.306 del 31.12.2004), la cui mancata trasmissione potrà dar luogo a segnalazione all'anagrafe tributaria.

5.10 Il Cliente si impegna inoltre a comunicare tempestivamente alla Somministrante ogni variazione significativa delle condizioni e delle informazioni contenute nella Proposta di contratto, in particolare, sarà onere del Cliente comunicare il trasferimento della propria residenza nel luogo di somministrazione; la mancata comunicazione comporterà l'inapplicabilità della Tariffa residente per la fornitura di energia elettrica.

5.11 Il Cliente consente l'accesso ai locali in cui è ubicato l'impianto di misura, all'impresa di distribuzione, al fine di far poter svolgere l'attività di propria competenza e di poter disimballare il punto di riconsegna in caso di inadempimento del Cliente medesimo.

ARTICOLO 6. CONDIZIONI PER LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

6.1 Il Cliente, dopo aver valutato attentamente le CTE e le CGF, mediante la sottoscrizione della Richiesta di Somministrazione che deve intendersi vincolante e irrevocabile sino a 45 (quarantacinque) giorni solari dalla sua sottoscrizione, manifesta la propria volontà di stipulare un Contratto per la somministrazione di energia elettrica e gas naturale con 3G ENERGIA S.R.L. (di seguito "Contratto"). Il Contratto si conclude nel momento in cui il Cliente riceve l'accettazione da parte di 3G ENERGIA S.R.L., che potrà pervenire attraverso ogni forma di comunicazione a distanza oppure mediante l'attivazione del servizio ai sensi dell'Art.1327 del Codice Civile.

6.2 3G ENERGIA S.R.L. si riserva in ogni caso la facoltà di non accettare la richiesta di fornitura nelle seguenti ipotesi:

- POD/PDR sospeso per morosità al momento della richiesta di attivazione/sostituzione nella fornitura o in qualsiasi momento comunque precedente l'inizio effettivo della fornitura;
- qualora il Cliente risulti precedentemente moroso nei confronti di 3G ENERGIA S.R.L. nonché per ogni altro giustificato motivo (es. mancato rilascio delle garanzie, ove richieste);
- mancata ricezione da parte di 3G ENERGIA S.R.L. di tutta la documentazione necessaria per attivare la somministrazione di energia elettrica e i servizi direttamente connessi;
- qualora la Richiesta di fornitura riguardi aree territoriali non servite da 3G ENERGIA S.R.L.
- esito negativo delle valutazioni sul merito di credito del Cliente (credit check). L'attività di credit check verrà espletata, a titolo esemplificativo e non esaustivo, attraverso la verifica delle informazioni registrate in Camera di Commercio con il fine di riscontrare la presenza di protesti, pregiudizievole, azioni o procedimenti per la messa in liquidazione, interruzione o sospensione dell'attività produttiva, o anche attraverso banche dati dei punti di prelievo e dei Clienti finali, appositamente istituite dalle autorità competenti, relativamente ai mercati dell'energia elettrica e del gas. La Somministrante si riserva altresì di verificare le informazioni sul rating rilasciate da società specializzate esterne verso le quali il Cliente autorizza fin d'ora il trattamento dei propri dati personali. La Somministrante espletterà le attività di credit check entro 45 giorni dalla data di sottoscrizione della Proposta di contratto; in caso di esito negativo, la Somministrante ne darà comunicazione al Cliente nel termine indicato. Superato tale termine, in mancanza di detta comunicazione da parte della Somministrante, le condizioni sospensive di cui sopra si intenderanno verificate positivamente.

ARTICOLO 7. PROCURA A RECEDERE

7.1 In caso di Contratto per cambio Fornitore, il Cliente, con la conclusione del Contratto, conferisce mandato con rappresentanza a 3G ENERGIA S.R.L. perché proceda in suo nome e per suo conto a recedere dal contratto con il precedente Fornitore con le modalità di cui al successivo comma 7.2. Il mandato si intende conferito a titolo gratuito.

7.2 Una volta trascorso l'eventuale termine previsto per l'esercizio del diritto di ripensamento, ovvero nei casi in cui quest'ultimo richieda l'attivazione anticipata della fornitura ai sensi del successivo articolo, il Fornitore esercita il recesso in nome e per conto del Cliente trasmettendo la relativa comunicazione al SII nei termini e con le modalità indicate dalla normativa vigente.

ARTICOLO 8. DIRITTO DI RIPENSAMENTO

8.1 Qualora il Contratto sia stato concluso dal Cliente finale fuori dei locali commerciali del Fornitore o a distanza, il Cliente può recedere dal Contratto, senza oneri e senza dover fornire alcuna motivazione, entro 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla data di conclusione del Contratto, secondo quanto previsto dal Codice del consumo, con una delle seguenti modalità, a propria scelta:

- presentando una qualsiasi dichiarazione esplicita della sua decisione di recedere dal Contratto ai recapiti indicati: info@3genergia.it e/o al n° fax 03311704111;
- mediante invio del Modulo di ripensamento allegato al presente Contratto (o reperibile presso gli uffici di dal sito www.3genergia.it) attraverso i canali indicati nel suddetto modulo.

8.2 Durante il periodo previsto per l'esercizio del diritto di ripensamento il Contratto non avrà esecuzione, salvo che il Cliente richieda espressamente che le procedure per dar corso all'Attivazione della fornitura vengano avviate prima che sia decorso il termine per l'esercizio del diritto di ripensamento.

8.3 La richiesta di cui sopra non comporta in alcun caso per il Cliente la perdita del diritto di ripensamento.

8.4 Qualora il Cliente finale eserciti il diritto di ripensamento dopo aver chiesto l'avvio anticipato delle procedure di Attivazione della fornitura, e purché sia ancora possibile impedire l'Attivazione della medesima, il Fornitore può chiedere al Cliente un corrispettivo pari ai costi eventualmente sostenuti per le prestazioni effettuate dal Distributore e un corrispettivo ulteriore massimo pari a 23 euro IVA esclusa. Qualora, al momento dell'esercizio del diritto di ripensamento, l'Attivazione della fornitura sia già avvenuta o non possa più essere impedita, il Cliente è tenuto altresì al pagamento dei corrispettivi previsti dal Contratto sottoscritto, fino al momento di cessazione della fornitura stessa.

8.5 Le Parti prendono atto che:

- se il Cliente finale esercita il diritto di ripensamento e non ha fatto precedentemente richiesta di avvio anticipato delle procedure di Attivazione della fornitura, la fornitura continua a essere garantita dal precedente Fornitore;
- se il Cliente esercita il diritto di ripensamento avendo fatto richiesta di avvio anticipato delle procedure di Attivazione della fornitura ed essa sia già stata attivata o non sia più possibile impedirne l'attivazione, lo stesso Cliente può individuare un altro Fornitore o procedere alla richiesta di chiusura del Punto di fornitura, facendone espressa richiesta.

8.6 Nei casi di cui sopra, il Fornitore non sarà responsabile per eventuali disagi nella fornitura sofferti dal Cliente.

8.7 L'onere della prova relativa all'esercizio del diritto di ripensamento conformemente al presente articolo incombe sul Cliente finale.

ARTICOLO 9. REVOCA DELLA RICHIESTA DI SWITCHING

9.1 Ai sensi della normativa vigente, qualora il Contratto sia concluso per cambio Fornitore, il nuovo Fornitore ha facoltà di revocare la richiesta di switching in base alle seguenti informazioni:

- se il Punto di fornitura risulta sospeso per morosità e, in caso affermativo, la data dell'eventuale sospensione della fornitura del punto medesimo;
- il mercato di provenienza del Punto di fornitura, distinguendo tra mercato libero e Servizio di maggior tutela;
- le date delle eventuali richieste di sospensione, per morosità, oltre a quella eventualmente in corso, se presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di switching;
- le date delle eventuali richieste di switching, oltre a quella in corso, se eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di switching;
- la data di attivazione del Servizio di default;
- l'accessibilità o meno del Punto di fornitura;

9.2 In aggiunta a quanto disposto al precedente comma, il Fornitore può esercitare la predetta revoca qualora il Cliente eserciti il diritto di ripensamento successivamente alla presentazione, da parte del Fornitore, della richiesta di switching entro l'ultima data utile.

9.3 Qualora il Fornitore intenda esercitare la facoltà di revocare la richiesta di switching, è tenuto a comunicare per iscritto al Cliente, entro il termine di 70 giorni dalla conclusione del Contratto, che il Contratto non avrà efficacia e sarà risolto di diritto. A seguito della comunicazione verranno altresì meno gli effetti del recesso dal Contratto con il precedente Fornitore.

9.4 Superato il termine di cui al comma 9.3, in assenza della comunicazione del Fornitore, il Contratto avrà comunque efficacia.

9.5 Qualora a seguito di una richiesta di attivazione della fornitura il Fornitore riceva dal Distributore la segnalazione di eventuali importi insoluiti per effetto di precedenti interventi di interruzione della fornitura per morosità imputabile al Cliente finale con riferimento al Punto di fornitura oggetto del Contratto o di altro Punto di fornitura allacciato alle reti gestite dal medesimo Distributore, l'Attivazione della fornitura è subordinata al pagamento da parte del Fornitore degli importi evidenziati dal Distributore. In tali casi il Fornitore avrà comunque la facoltà di:

- ritirare la richiesta di switching per attivazione della fornitura entro 2 (due) giorni lavorativi dalla segnalazione da parte del Distributore;
- confermare la richiesta di switching, rivalendosi sul Cliente finale.

ARTICOLO 10. CONCLUSIONE DEI CONTRATTI CON IL DISTRIBUTORE

7.1 Ai fini dell'Articolo 3, il Fornitore chiede al Distributore, con riferimento al Punto di fornitura, l'accesso al servizio di distribuzione secondo quanto previsto dalla regolazione vigente.

7.2 Il Cliente si impegna a prestare tutta la necessaria collaborazione a fornire e sottoscrivere tutti i documenti utili e necessari agli scopi di cui sopra.

7.3 Il Cliente, ove applicabile, si impegna a sostenere tutti, nessuno escluso, gli oneri e costi derivanti dalla stipula ed esecuzione del contratto per il servizio di allacciamento e a tenere indenne il Fornitore in relazione a qualsiasi onere e costo derivante dall'esecuzione dei mandati conferiti con il presente Contratto.

ARTICOLO 11. ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

11.1 L'Attivazione della fornitura, salvo diversa esplicita richiesta del Cliente finale, tranne nei casi in cui essa avvenga a seguito di voltura o nuova attivazione, ha luogo la prima data utile e comunque entro e non oltre il primo giorno del terzo mese successivo a quello di conclusione del contratto. L'attivazione ha luogo nel termine indicato nella richiesta di fornitura.

11.2 La data di Attivazione della fornitura deve essere evidenziata almeno nella prima fattura emessa dal Fornitore.

11.3 Ove il Fornitore non fosse in grado, per cause a lui non imputabili, di dar corso all'Attivazione della fornitura nei termini sopra indicati, ne dà tempestiva comunicazione motivata al Cliente, indicando altresì la data prevista per l'Attivazione medesima.

ARTICOLO 12. CONDIZIONI ECONOMICHE

12.1 Le Condizioni Economiche di somministrazione e il relativo periodo di applicabilità sono indicate nelle Condizioni Tecniche Economiche.

Tutti i corrispettivi previsti dalle Condizioni tecnico Economiche di cui alla Proposta di Contratto ed inerenti la somministrazione di energia elettrica e gas naturale sono da considerarsi, salvo quanto diversamente indicato nelle CTE, al netto delle perdite di rete, degli oneri di dispacciamento, trasporto, sistema (comprese le componenti A, UC e MCT - per l'energia elettrica), misura, gestione della connessione, aggregazione misure, e commercializzazione vendita, inclusi quelli relativi ai prelievi di Energia reattiva che verranno ri-addebitati al Cliente nella stessa misura in cui verranno applicati/addebitati a 3G ENERGIA S.R.L. In particolare, con riferimento a quanto definito dalla disciplina vigente in materia di dispacciamento dell'energia elettrica e di approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico, saranno addebitati al Cliente i corrispettivi unitari fissati per il servizio di dispacciamento in conformità a quanto previsto dalla delibera ARERA 111/06. Detti corrispettivi sono applicati anche alle perdite di energia elettrica sulle reti di distribuzione quantificate in base ai fattori determinati nella delibera ARG/elt 107/09 e s.m.i.. Saranno, inoltre, posti a carico del Cliente i corrispettivi per il servizio di trasmissione, distribuzione e misura e le componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali del servizio elettrico previste per i Clienti del mercato libero, di importo pari a quelli previsti dall'ARERA e/o richiesti dal relativo distributore locale. 3G ENERGIA S.R.L. si riserva di applicare i costi di bilanciamento eventualmente sostenuti ai Clienti salvo differenziale indicazione nelle Condizioni Tecniche Economiche. Ulteriori oneri aggiuntivi, componenti tariffarie e/o maggiorazioni eventualmente introdotti dalle competenti Autorità, saranno posti a carico del Cliente con la decorrenza, la modalità e nelle misure stabilite dalle stesse Autorità. Parimenti, eventuali modifiche delle modalità di attribuzione degli oneri di dispacciamento, trasmissione e distribuzione saranno recepite in armonia con quanto stabilito dalle Autorità competenti. Qualora sussistessero, a carico della Somministrante

in prelievo, oneri relativi all'incentivazione delle fonti rinnovabili, quali ad esempio oneri inerenti l'acquisto di certificati verdi, la Somministrante si riserva di applicare all'energia elettrica prelevata ed alle perdite di rete un ulteriore corrispettivo calcolato moltiplicando una percentuale pari alla quota d'obbligo imposta alla Somministrante per il prezzo di riferimento dei certificati verdi definito dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE), noto al momento della fatturazione inclusivo di eventuali oneri di transazione.

12.2. Altri corrispettivi - Contestualmente ai consumi potranno essere inseriti direttamente in bolletta altri importi accessori quali corrispettivi di servizi forniti da 3G ENERGIA S.R.L., rimborsi di spese da questa sostenute a favore del Cliente, prestazioni accessorie e specifiche del Distributore o arrotondamenti degli importi fatturati. Gli importi accessori diversi rispetto alle voci relative ai consumi dell'utenza possono essere quelli indicati nella seguente elencazione, da ritenersi comunque non esaustiva il cui importo è evidenziato nel listino prestazioni 3G ENERGIA S.R.L.:

- diritti fissi per apertura o riapertura del contatore (pari a quanto previsto dalle normative vigenti o, in mancanza di queste, determinati dal Distributore);
 - deposito cauzionale di garanzia dei pagamenti;
 - imposta di bollo gravante su dichiarazioni sostitutive di atto notorio o atti diversi;
 - arrotondamenti;
 - interessi moratori dovuti per ritardati pagamenti delle fatture;
 - rimborso spese postali relative a solleciti di pagamento;
 - contributo di disattivazione e/o riattivazione della fornitura in caso di sospensione del servizio per morosità;
 - oneri amministrativi
 - oneri per servizi aggiuntivi
- 12.3 Qualora, nel corso dell'esecuzione del Contratto, i criteri, le componenti, gli elementi e/o i parametri previsti dall'ARERA dovessero subire delle variazioni ovvero dovessero essere introdotti ulteriori e/o diversi criteri, componenti, elementi, parametri ovvero ulteriori oneri e/o voci tariffarie in genere, di essi si terrà conto ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto dal Cliente, nella stessa misura e con la stessa data di efficacia stabilita dall'ARERA. Di tali variazioni il Cliente verrà informato nella prima fattura in cui le variazioni sono applicate.

12.4 Il Prezzo è fissato al netto di IVA, e di qualsiasi altra eventuale imposta, tassa o tributo applicabile al Contratto o alla fornitura di energia elettrica. Tali oneri fiscali rimarranno a esclusivo carico del Cliente pur se versati da 3G ENERGIA S.R.L. nella propria qualità di sostituto d'imposta.

12.5 Per il riconoscimento e l'applicazione di eventuali riduzioni di oneri fiscali il Cliente dovrà presentare a 3G ENERGIA S.R.L. la documentazione comprovante il diritto al beneficio; il Cliente, ai fini dell'applicazione della normativa fiscale, assume in via esclusiva ogni responsabilità relativamente alle sue dichiarazioni e/o omissioni. Resta inteso che in assenza di idonea documentazione attestante sottoscritta in originale l'eventuale diritto a particolari forme di agevolazione fiscale, ogni imposta e tassa verrà applicata nella misura ordinaria.

12.6 Il Cliente sarà tenuto al pagamento dei contributi di competenza del Distributore locale previsti per le singole prestazioni dall'Allegato C della delibera ARG/elt 199/11 e s.m.i. e 573/2013/R/gas e s.m.i. Inoltre il Cliente riconoscerà a 3G ENERGIA S.R.L. per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore locale di energia elettrica tramite la stessa 3G ENERGIA S.R.L., un corrispettivo di importo pari al contributo in quota fissa previsto del prezzario prestazioni di 3G ENERGIA S.R.L. o comunque nel rispetto all'Allegato A della delibera 156/07 dell'Autorità, come aggiornato dalla normativa di volta in volta vigente. A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano tra le prestazioni indicate le seguenti: disattivazione della fornitura su richiesta del Cliente finale, voltura e subentro, variazione di potenza di un sito già attivo.

12.7 3G ENERGIA S.R.L. per trasparenza allegherà alla bolletta il quadro di dettaglio dove saranno riportate le informazioni dettagliate relative agli importi fatturati con l'applicazione dei prezzi unitari e delle quantità fatturate; il cliente ne autorizza l'invio della stessa, senza alcuna spesa aggiuntiva.

ARTICOLO 13. DURATA DEL CONTRATTO, RINNOVO E RECESSO

13.1 Il Contratto è a tempo indeterminato; allo scadere del periodo di 12 mesi dalla data di attivazione di ciascun sito, le condizioni economiche qui indicate potranno essere modificate dal Fornitore.

13.2 Le condizioni economiche per ciascuna fornitura ed il loro periodo di applicabilità sono indicate nelle CTE e nelle richieste di somministrazione di fornitura.

13.3 Allo scadere del periodo di applicabilità indicato nelle CTE e/o nella richiesta di somministrazione di fornitura, le condizioni economiche possono essere modificate dal Fornitore. In tal caso, il Fornitore provvederà a comunicarlo al Cliente, eventualmente anche con nota in fattura, entro la scadenza delle condizioni economiche e con applicazione dopo 60 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte del cliente (comunque non prima dello scadere delle precedenti condizioni economiche). Il Cliente potrà comunque esercitare il diritto di recesso inviando comunicazione con raccomandata entro 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione del Fornitore. Il recesso avrà effetto alla data di scadenza delle vigenti condizioni economiche.

In assenza di recesso, le nuove condizioni economiche si considerano accettate dal Cliente.

13.4 Se il Cliente decide di recedere per evitare nuove condizioni economiche e per l'attivazione della fornitura con un nuovo fornitore, in caso di ritardo nell'acquisizione del Sito da parte dello stesso, sono valide le nuove condizioni economiche fino alla fine delle operazioni di acquisizione del Sito da parte del nuovo fornitore.

13.5 La lettura iniziale del contatore è certificata dalla Società di Distribuzione con apposita comunicazione a 3G ENERGIA S.R.L. La somministrazione potrà essere disdetta con raccomandata a/r da 3G ENERGIA S.R.L. con preavviso di 6 mesi o dal Cliente, con un tempo di preavviso nel rispetto della delibera 302/16 ARERA. In caso di trasferimento del Cliente o cessazione dell'attività o vendita dell'immobile, la fornitura potrà essere disdetta con un preavviso di 5 (cinque) giorni. In caso di trasferimento o comunque di abbandono dei locali serviti, il Cliente è tenuto a dare disdetta; tuttavia la somministrazione cessa anche quando, senza che vi sia stata disdetta formale dal Cliente precedente, altri facciano richiesta di sottoscrivere una domanda di somministrazione per lo stesso punto di fornitura ed il contatore sia accessibile per la rilevazione dei consumi, purché il subentrante dichiari - sotto la propria responsabilità - da quale titolo legale derivi il possesso dell'immobile servito (proprietà, locazione, ecc.).

13.6 Ciascuna delle parti ha diritto di recedere con i termini di preavviso massimi fissati dalla vigente regolamentazione, attualmente stabiliti dall'ARERA in: i) entro il decimo giorno solare del mese precedente nel caso di recesso per cambio fornitore da parte del Cliente finale domestico o non domestico; ii) 6 (sei) mesi nel caso di recesso unilaterale da parte di 3G ENERGIA S.R.L. da comunicare al Cliente con raccomandata; iii) nel caso in cui il Cliente sia titolare anche di un solo sito connesso in media tensione o in alta tensione, il termine di preavviso per il recesso è di 6 (sei) mesi rispetto all'ultimo giorno di validità delle Condizioni Tecniche Economiche, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione, salvo diversa pattuizione contenuta nelle CTE.

13.7 Qualora il Cliente receda prima dei suddetti termini s'impegna al pagamento integrale delle fatture che 3G ENERGIA S.R.L. emetterà fino alla suddetta data, sulla base dei consumi medi mensili riferiti al periodo in cui è rimasta attiva la fornitura.

13.8 Il computo dei mesi di preavviso decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione.

13.9 Il Cliente può inoltrare la richiesta di recesso alla Somministrante autonomamente, specificando che il recesso viene esercitato per cambio fornitore. In alternativa può avvalersi del nuovo esercente, il quale procederà all'inoltro trascorsi, qualora applicabili, i tempi previsti per l'esercizio del diritto di ripensamento o comunque secondo quanto stabilito dalla normativa vigente 302/16 e s.m.i. ARERA

13.10 Nel caso in cui il Cliente intenda recedere senza il fine di cambiare Fornitore ma ai fini della cessazione della fornitura, o per altre motivazioni, il termine di preavviso per l'esercizio del diritto di recesso non può essere superiore a 1 (un) mese decorrente dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso da parte del Fornitore. In tale ipotesi il Cliente recede dal Contratto secondo le seguenti modalità: e-mail: info@3genergia.it e/o fax 03311704111 o utilizzando l'apposita modulistica a disposizione presso gli sportelli e sul sito internet www.3genergia.it ovvero via e-mail.

13.11 La volontà di esercitare il diritto di recesso deve essere manifestata in forma scritta e inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: 3G ENERGIA S.R.L., Corso Garibaldi, 94/96 – 20025 Legnano (MI).

13.12 In caso di trasferimento o comunque di abbandono dei locali serviti, il Cliente è tenuto a dare disdetta; tuttavia la somministrazione cessa anche quando, senza che vi sia stata disdetta formale dal Cliente precedente, altri facciano richiesta di sottoscrivere una domanda di somministrazione per lo stesso punto di fornitura ed il contatore sia accessibile per la rilevazione dei consumi, purché il subentrante dichiari - sotto la propria responsabilità - da quale titolo legale derivi il possesso dell'immobile servito (proprietà, locazione, ecc.).

13.13 La determinazione dei consumi avviene sulla base di letture del contatore d'utenza rilevate dal personale incaricato, dal Distributore, da autoletture comunicate dal Cliente oppure da autoletture raccolte presso l'utenza dal personale incaricato da 3G ENERGIA S.R.L..

ARTICOLO 14. MODALITÀ E PERIODICITÀ DELLE LETTURE

14.1 Il Cliente, quando richiesto, si dichiara disponibile a comunicare a 3G ENERGIA S.R.L. le letture del proprio contatore utilizzando i supporti messi a disposizione dalla società (cartolina di autolettura da compilare, numero telefonico dedicato ecc.). Nel caso in cui, a causa dell'inaccessibilità del contatore oppure a causa del mancato ritorno dell'autolettura, non sia disponibile la lettura del contatore, 3G ENERGIA S.R.L. è autorizzata a determinare il consumo sulla base dei consumi presunti, o stimato mediante l'utilizzo dei profili di prelievo standard.

ARTICOLO 15. DETERMINAZIONE CONSUMI E FATTURAZIONE

Il consumo di gas naturale, ai fini della determinazione e corresponsione del relativo prezzo, verrà addebitato al Cliente mediante autolettura da parte del Cliente e comunicata tramite telefono a 3G ENERGIA S.R.L. o in caso di mancata autolettura il Cliente autorizza il Fornitore a fatturare il medesimo consumo prelevato nello stesso periodo dell'anno precedente e dichiarato in calce, o utilizzando per il calcolo di stima i profili di prelievo. I volumi prelevati ai gruppi di misura non dotati di convertitore verranno adeguati mediante l'applicazione del coefficiente di correzione dei volumi misurati per il gas "C", secondo le disposizioni della delibera ARERA ARG/gas 159/08 e s.m.i.

ARTICOLO 16. FATTURAZIONE

16.1 La periodicità della fatturazione dei consumi è stabilita dalle condizioni indicate nelle CTE o nel calendario fatturazione e comunque nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente in materia di fatturazione del. 463/16/R/com e s.m.i.,

16.2 È fatta salva la facoltà della Somministrante di modificare tale periodicità, dandone specifica comunicazione al Cliente.

16.3 Eventuali contestazioni e/o reclami non daranno facoltà al Cliente di ridurre, sospendere o differire il pagamento degli importi dovuti alla Somministrante ai sensi del Contratto.

16.4 La quantificazione dei consumi di energia elettrica avviene sulla base dei dati di consumo registrati dal misuratore. I dati di misura sono utilizzati per il computo dei consumi contabilizzati in fattura con l'ordine indicato al comma 14.18.

16.5 Il Cliente ha la facoltà di comunicare l'autolettura con le modalità e le tempistiche indicate in fattura dal Fornitore.

16.6 Le fatture sono emesse in formato elettronico, salvo che il Cliente chieda di ricevere le fatture in formato cartaceo.

16.7 Le fatture emesse in formato elettronico sono rese disponibili al Cliente tramite il sito www.3genergia.it o l'apposita area web dedicata.

16.8 Al Cliente che scelga di ricevere la fattura in formato cartaceo, anche in un momento successivo alla data di decorrenza del Contratto, non può essere applicato alcun onere aggiuntivo.

16.9 Nei casi in cui il Cliente vanti un credito nei confronti del Fornitore per importi complessivamente inferiori a 100,00 euro, è riconosciuta la facoltà al Fornitore di riportare e/o compensare i suddetti crediti nella fattura successiva; in tale ipotesi il Fornitore informa il Cliente finale con apposita comunicazione trasmessa all'interno della fattura ovvero congiuntamente alla stessa.

16.10 Il pagamento delle fatture dovrà essere effettuato entro il termine di scadenza indicato sulle stesse.

16.11 Le modalità di pagamento disponibili al Cliente, di cui una gratuita, sono le seguenti: bollettino postale/ bonifico bancario/ addebito continuativo in conto corrente/ pagamento agli sportelli con POS. Tali modalità sono indicate in fattura. In nessun caso sono previsti addebiti in fattura di oneri o corrispettivi a favore del Fornitore in relazione alla modalità di pagamento prescelta dal Cliente.

16.12 Ai fini del computo dei consumi contabilizzati in fattura, il Fornitore è tenuto a utilizzare, nel seguente ordine:

- a) i dati di misura effettivi messi a disposizione dal Distributore;
- b) le autoletture comunicate dal Cliente - con le modalità e le tempistiche indicate in fattura - e validate dal Distributore;
- c) i dati di misura stimati, come messi a disposizione dal Distributore ovvero stimati dal Fornitore. In caso di stima propria, il Fornitore determina il dato di misura stimato sulla base dei consumi storici effettivi del Cliente, secondo il criterio del profilo di prelievo.

16.13 In caso di variazioni dei corrispettivi applicabili alla fornitura intervenuti all'interno di un dato periodo, la ripartizione dei consumi avviene su base giornaliera considerando costante il consumo nei periodi che intercorrono tra una lettura rilevata, stimata o autolettura e l'altra.

La Fattura di periodo è emessa entro 45 giorni solari dalla data dell'ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima. In caso di emissione della Fattura di periodo oltre tale termine, il Fornitore riconosce, in occasione della prima fattura utile, un indennizzo automatico al Cliente finale. Il valore del predetto indennizzo è pari a:

- a) 6 euro nel caso in cui la Fattura di periodo sia emessa con un ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine massimo di emissione di cui sopra;
- b) l'importo di cui alla precedente lettera a) maggiorato di 2 euro ogni 5 (cinque) giorni solari ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 20 euro, per ritardi fino a 45 (quarantacinque) giorni solari dal termine massimo di emissione di cui sopra. Tale importo è, altresì modificato in ragione di un ritardo ulteriore ed è pari a:
 - a) 40 euro se l'emissione della Fattura di periodo avviene in un tempo compreso tra 46 (quarantasei) e 90 (novanta) giorni solari dal termine massimo di emissione di cui sopra;
 - b) 60 euro se l'emissione della Fattura di periodo avviene in un tempo superiore a 90 (novanta) giorni solari dal termine

massimo di emissione di cui sopra.

16.14 In caso di Cliente finale trattato per fasce, egli ha diritto a un indennizzo automatico a carico del Distributore per il tramite del Fornitore pari a 10 euro qualora, il Distributore metta a disposizione per 2 (due) mesi consecutivi esclusivamente dati di misura stimati.

Fatturazione di chiusura

16.15 La Fattura di chiusura è recapitata al Cliente entro 6 (sei) settimane decorrenti dal giorno di cessazione della fornitura. A tal fine essa è emessa entro il secondo giorno solare precedente lo scadere di tale periodo. In caso di fatture in formato cartaceo, il termine per l'emissione è pari all'ottavo giorno solare precedente il termine di 6 (sei) settimane per il recapito.

16.16 In caso di mancato rispetto da parte del Fornitore della tempistica di emissione di cui al comma 16.15, il Fornitore riconosce, nella medesima Fattura di chiusura, un indennizzo automatico pari a:

- 4 euro, nel caso in cui la fattura sia emessa con un ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine massimo di emissione di cui al comma 16.15;
- l'importo di cui alla precedente lettera a) maggiorato di 2 euro ogni 10 (dieci) giorni solari di ulteriore ritardo, fino a un massimo di 22 euro per ritardi fino a 90 (novanta) giorni solari successivi al termine massimo di emissione di cui al comma 16.15.

16.17 Nei casi in cui il Distributore metta a disposizione al Fornitore i dati di misura funzionali alla cessazione della fornitura, ad esclusione del cambio Fornitore diverso da switching, decorso un tempo superiore a 30 (trenta) giorni dalla cessazione della fornitura, il Cliente finale ha diritto ad un indennizzo automatico a carico del Distributore per il tramite del Fornitore di ammontare pari a 35 euro.

ARTICOLO 17. RATEIZZAZIONE

17.1 Il Fornitore informa il Cliente della possibilità di rateizzazione, segnalandone altresì la facoltà all'interno della fattura relativa al pagamento rateizzabile, nei seguenti casi:

- qualora la fattura contenente ricalcoli relativi a casi diversi di cui al successivo punto ii, sia superiore al centocinquanta per cento dell'addebito medio delle fatture emesse sulla base di consumi stimati ricevute successivamente alla precedente fattura contenente ricalcoli;
- qualora a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura per causa non imputabile al Cliente, venga richiesto il pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dal gruppo di misura, a eccezione dei casi accertati dal Distributore di manomissione del gruppo di misura;

17.2 La rateizzazione si attua secondo le modalità pattuite con il Fornitore.

17.3 Il Fornitore non è tenuto a offrire la rateizzazione nei casi in cui la/e fattura/e non pagata/e per cui il Cliente titolare di bonus sociale è stato costituito in mora, contabilizzati anche una sola rata riferita ad un piano di rateizzazione già in corso.

ARTICOLO 18. GARANZIE A CARICO DEL CLIENTE FINALE

18.1 - Il Cliente non domestico - prima dell'inizio della fornitura è tenuto a rilasciare un deposito cauzionale o una fideiussione bancaria pari ad un trimestre di fornitura, così come indicato nelle Condizioni Tecniche Economiche (CTE) e contenere la clausola di escussione "a prima richiesta" e con rinuncia a far valere ogni eccezione prestata da primaria Banca di gradimento del Fornitore e dovrà su semplice richiesta del Fornitore essere adeguata sia per l'aumento dei prelievi sia per l'aumento di prezzi e tributi che dovessero fare risultare la fideiussione non equivalente a quanto sopra indicato, detta fideiussione resterà in vigore per tutta la durata del contratto e per i successivi 3 (tre) mesi. Il Fornitore potrà esonerare il cliente dalla stipula della garanzia previo buon fine Credit Check.

A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni Contrattuali, il Fornitore, sulla base del Credit Check effettuato durante la validità del Contratto, potrà richiedere al Cliente, anche dopo l'attivazione, garanzie quali fideiussioni bancarie o deposito cauzionale, per un importo massimo pari a tre mensilità di fornitura media stimata

18.2 Per il Cliente domestico salvo quanto disposto al successivo comma 18.11 il Fornitore richiede al Cliente una garanzia nella forma di deposito cauzionale.

18.3 L'importo del deposito cauzionale è pari a quanto previsto dalle delibere 301/12/R/eel e s.m.i. e ARG/GAS 64/09 e s.m.i. e riportato nelle seguenti tabelle.

Clienti titolari di bonus sociale					
Consumo annuo (Smc/anno)					
	<500	Fino a 5.000	>5.000		
Ammontare deposito (€)	25,00	77,00	valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al cliente al netto delle imposte		
Altri clienti					
Consumo annuo (Smc/anno)					
	<500	Fino a 1.500	Fino a 2.500	Fino a 5.000	>5.000
Ammontare deposito (€)	30,00	90,00	150,00	300,00	valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al cliente al netto delle imposte
Clienti titolari di bonus sociale					
Ammontare deposito (€)	5,2 per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata				
Clienti domestici					
Ammontare deposito (€)	11,5 per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata				

18.4 - L'ammontare del deposito cauzionale è soggetto alle variazioni disposte dall'ARERA; tali variazioni sono vincolanti per il cliente anche successivamente alla conclusione del contratto.

18.5 - Il Fornitore potrà addebitare al Cliente l'importo a titolo di deposito cauzionale in qualunque caso la procedura SEPA (ex-RID) non venga attivata, venga meno o sia attivata in ritardo o vi siano le condizioni esplicitate dall'art. 12 dell'allegato A del testo integrato ARERA - T.I.V. e s.m.i. per il settore energia elettrica e dall'art. 5 del TIVG e s.m.i.

18.6 - L'importo versato a titolo di deposito cauzionale verrà restituito, maggiorato degli interessi legali maturati, con la fattura di chiusura, sempre che non sia trattenuto, in tutto o in parte, a saldo di eventuali fatture non pagate. In ogni caso la restituzione del deposito avverrà solo dopo la verifica dei pagamenti del Cliente.

18.7 L'ammontare del deposito cauzionale di cui al comma 18.3, è raddoppiato per i clienti che non sono titolari di bonus sociale, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

- il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno due fatture, anche non consecutive, nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura;
- il Cliente finale non abbia pagato il deposito di cui al comma 18.3 e il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno una fattura nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura.

18.8 Nel caso in cui il Cliente finale non versi il deposito cauzionale di cui al comma 18.3 eventualmente richiesto,

il Fornitore può chiedere al Distributore di procedere alla sospensione della fornitura ai sensi delle disposizioni relative all'inadempimento del cliente.

18.9 Il deposito cauzionale è addebitato nella prima fattura utile ed è versato dal Cliente in un'unica soluzione.

18.10 Qualora nel corso dell'erogazione della fornitura il deposito cauzionale fosse imputato dal Fornitore, in tutto o in parte, a copertura di eventuali insoluti, il Cliente è tenuto a ricostituirlo con addebito nella prima fattura utile.

18.11 Non è tenuto alla prestazione di garanzia il Cliente domestico che usufruisca per il pagamento delle fatture della domiciliazione bancaria.

18.12 Il Cliente finale sarà tenuto alla prestazione della garanzia qualora in corso di vigenza del Contratto scelga di utilizzare una modalità di pagamento delle fatture diversa da quelle sopra elencate o nel caso di sopravvenuta impossibilità di domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito.

ARTICOLO 19. INTERESSI DI MORA

19.1 Qualora il Cliente non rispetti il termine di pagamento indicato nella fattura, il Fornitore richiede al Cliente medesimo, oltre al corrispettivo dovuto, la corresponsione degli interessi di mora calcolati su base annua e pari al Tasso Ufficiale di Riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea (BCE) aumentato di 3,5 punti percentuali.

19.2 Il Cliente che ha pagato nei termini di scadenza le fatture relative all'ultimo biennio ovvero, qualora la fornitura risulti inferiore al biennio, le fatture relative al periodo di efficacia del Contratto è tenuto al pagamento del solo interesse legale per i primi 10 (dieci) giorni di ritardo.

19.3 Il Fornitore può richiedere il pagamento delle spese postali relative al sollecito di pagamento della fattura. È esclusa la richiesta di risarcimento del danno ulteriore.

ARTICOLO 20. INADEMPIMENTO DEL CLIENTE/PAGAMENTI

20.1 In caso di ritardato o di omesso pagamento anche parziale dei corrispettivi dovuti dal Cliente ai sensi del presente Contratto, fermo restando quanto previsto dall'Articolo 14, trascorsi almeno 5 giorni dalla scadenza della fattura, il Fornitore ha facoltà di inviare al Cliente a mezzo di raccomandata oppure mediante posta elettronica certificata (PEC), nei casi in cui il Cliente abbia messo a disposizione il proprio indirizzo di posta elettronica, un preavviso di sospensione della fornitura recante indicazione del termine ultimo per il pagamento (di seguito anche: comunicazione di costituzione in mora).

20.2 Il termine di cui al comma 20.1 non sarà inferiore a 15 (quindici) giorni solari dall'invio al Cliente della raccomandata o a 10 (dieci) giorni solari dal ricevimento della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente della comunicazione di costituzione in mora mediante PEC o comunque non inferiore a 20 (venti) giorni solari dalla data di emissione della comunicazione di costituzione in mora nel caso in cui il Fornitore non sia in grado di documentare la data di invio della comunicazione tramite raccomandata.

20.3 Nel caso in cui il Fornitore invii una comunicazione di costituzione in mora nei 90 (novanta) giorni successivi alla data dell'ultima richiesta di sospensione della fornitura per morosità con riferimento a fatture non contemplate nella precedente comunicazione, i suddetti termini ultimi per il saldo dei corrispettivi dovuti potranno essere ridotti in misura comunque non inferiore a 7 (sette) giorni solari dall'invio al Cliente della raccomandata e 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente della comunicazione di costituzione in mora mediante PEC, o comunque a 10 (dieci) giorni solari dalla data di emissione della comunicazione di costituzione in mora nel caso in cui il Fornitore non sia in grado di documentare la data di invio della comunicazione tramite raccomandata.

20.4 La comunicazione di costituzione in mora conterrà altresì le modalità attraverso le quali il Cliente comunica l'avvenuto pagamento degli insoluti al Fornitore (via fax al n. 03311704111).

20.5 Il Fornitore, trascorsi inutilmente 3 giorni dal termine ultimo per il pagamento, potrà, senza ulteriori avvisi, procedere, in via preventiva, a richiedere al Distributore di sospendere la fornitura, anche limitatamente, in casi di pluralità di Siti, a uno solo o a una parte degli stessi, come pure alla sospensione di entrambe le forniture di energia elettrica e di gas naturale. In tale ipotesi, il Cliente è tenuto al pagamento dei corrispettivi di sospensione e di riattivazione della fornitura, nel limite dell'ammontare previsto da ARERA o dal prezzario del distributore locale, contemporaneamente al saldo del debito, prima della riattivazione della fornitura.

20.6 Trascorso il termine aggiuntivo di cui al comma 20.5, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima di procedere alla sospensione della fornitura nei termini di cui al comma 20.5, verrà effettuata una riduzione della potenza ad un livello pari al quindici per cento della potenza disponibile e, decorsi 15 (quindici) giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di mancato pagamento da parte del Cliente, senza alcun ulteriore preavviso verrà effettuata la sospensione della fornitura.

20.7 Una volta sospesa la fornitura, il Cliente che intenda ottenere la riattivazione della fornitura, dovrà inviare al Fornitore la documentazione attestante l'avvenuto pagamento degli insoluti con le modalità previste nell'Articolo 33 relativo alle comunicazioni.

20.8 Una volta sospesa la fornitura, da oltre 10 giorni, per riattivare il servizio sarà necessaria la stipula di un nuovo contratto di fornitura. Per l'energia elettrica a fronte del perdurante inadempimento del Cliente, il Fornitore ha diritto, in ogni momento, di dichiarare risolto il Contratto e trasmettere al SII la relativa comunicazione di risoluzione. La risoluzione del Contratto ha effetto con decorrenza dal giorno indicato dal Fornitore nella predetta comunicazione. Per il gas naturale a fronte del perdurante inadempimento del Cliente, il Fornitore ha diritto, in ogni momento, di richiedere al Distributore la Cessazione amministrativa ai sensi dell'articolo 9 del TIMG. In tali casi, la risoluzione del Contratto ha effetto con decorrenza dal giorno indicato dal Fornitore come data di Cessazione amministrativa.

20.9 Ove l'intervento di sospensione della fornitura non sia fattibile, il Fornitore potrà ricorrere, previa fattibilità tecnica, all'interruzione della fornitura, ponendo i relativi oneri a carico del Cliente. L'esecuzione dell'intervento comporterà, con effetto dalla relativa data, la risoluzione di diritto del Contratto.

20.10 Ove l'intervento di interruzione della fornitura non sia tecnicamente fattibile, il Fornitore ha diritto di dichiarare risolto il Contratto inviando al SII la relativa comunicazione di risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 10 del TIMOE e dell'art. 13 del TIMG. La risoluzione del Contratto ha effetto a partire dalla data di decorrenza del Servizio di maggior tutela e del Servizio di default.

20.11 In caso di ritardato o di omesso pagamento dei corrispettivi dovuti dal Cliente non disalmentabile, il Fornitore può procedere alla costituzione in mora dello stesso esclusivamente mediante raccomandata con le modalità di cui ai commi da 20.1 a 20.4. Decorso inutilmente il termine aggiuntivo per il pagamento di cui al comma 20.5, il Fornitore ha diritto di dichiarare risolto il Contratto, inviando la relativa comunicazione di risoluzione al SII. La risoluzione del Contratto ha effetto a partire dalla data di decorrenza del Servizio di maggior tutela attivato dal SII.

20.12 Il Cliente ha diritto a ricevere i seguenti indennizzi automatici:

- euro 30 (trenta) nel caso in cui, nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora, la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza;
- euro 20 (venti) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante alternativamente:
 - il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento;
 - il mancato rispetto del termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale, qualora il Fornitore non sia in grado di documentare la data di invio della comunicazione di costituzione in mora;

iii. il mancato rispetto del termine minimo di 3 (tre) giorni tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta al Distributore per la sospensione della fornitura.

20.13 Nei casi di cui al comma 20.12, al Cliente finale non può essere richiesto il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o alla riattivazione della fornitura.

20.14 Il Fornitore si riserva altresì la facoltà di richiedere un indennizzo - identificato in fattura come Corrispettivo CMOR - nell'ambito del Sistema infranettario, qualora il Cliente eserciti il recesso per cambio Fornitore senza adempiere ai propri obblighi di pagamento.

20.15 In caso di insoluto dell'addebito SDD il fornitore potrà richiedere il pagamento relativo alle spese relative pari a € 4,00; è esclusa richiesta di danno ulteriore.

20.16 Nel caso di cui al precedente comma 20.15, il Fornitore è tenuto a trasmettere al Distributore competente, per agevolare le iniziative giudiziarie da intraprendere:

- copia delle fatture non pagate;
- copia della documentazione relativa alla costituzione in mora del cliente finale;
- copia della comunicazione con cui il Fornitore ha dichiarato al Cliente finale la risoluzione del Contratto, unitamente alla documentazione attestante la ricezione di tale comunicazione da parte del Cliente;
- copia del Contratto (ove disponibile) o, in subordine dell'ultima fattura pagata;
- documento di sintesi attestante l'ammontare del credito insoluto, nonché ulteriore documentazione idonea a evidenziare la situazione di morosità del Cliente finale.

20.17 In caso di inadempimento al Contratto, il Cliente si obbliga a consentire al Distributore di accedere ai locali in cui è ubicato l'impianto di misura al fine di poter disalimentare il Punto di fornitura.

21. PRELIEVO FRAUDOLENTO, UTILIZZO NON CONSENTITO, MANOMISSIONE E FURTO

21.1 In caso di prelievo fraudolento da parte del Cliente, 3G ENERGIA S.R.L. si riserva la facoltà di ricostruire i consumi con apposita stima, emettere la relativa fattura a conguaglio e dar seguito ad azione giudiziaria contro il Cliente per il risarcimento del danno arrecato, oltre alla sospensione della somministrazione.

21.2 Il Cliente non può inoltre cedere a terzi o utilizzare per scopi ed in luoghi diversi da quelli stabiliti l'energia elettrica, oggetto del presente Contratto. In caso di accertate irregolarità 3G ENERGIA S.R.L. potrà sospendere la fornitura.

21.3 I contatori rimangono di proprietà del Distributore e sono dotati di apposito sigillo di garanzia. Il Cliente ha l'onere di comunicare immediatamente ogni necessità manutentiva dei dispositivi e gli è fatto espresso divieto di spostarli, manometterli, occultarli. In caso di incendio, manomissione, furto di tali apparecchiature, il Cliente risponderà del danno, a meno che non dimostri la propria estraneità all'accaduto.

ARTICOLO 22. PRESTAZIONI DI COMPETENZA DEL DISTRIBUTORE

22.1 Su richiesta e per conto del Cliente, in relazione ai Punti di Fornitura oggetto del presente Contratto, il Fornitore richiede al Distributore competente le prestazioni indicate nei TIQE e RQDF comprendenti: l'aumento o la diminuzione della potenza disponibile, la verifica del gruppo di misura, la verifica della tensione nel punto di consegna, lo spostamento del gruppo di misura, sudentri e voltore, ogni altra prestazione che non rientra tra quelle per cui il Cliente può rivolgersi direttamente al Distributore ai sensi del TIQE e RQDF.

22.2 Il Cliente ha l'obbligo di consentire al Distributore di accedere ai locali dove è ubicato l'impianto di misura qualora l'accesso sia necessario al fine di compiere le prestazioni di cui al presente articolo, o al fine di procedere ad altre attività di competenza del Distributore previste dalla normativa vigente tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo, la verifica degli impianti e degli apparecchi della rete di distribuzione, interventi per guasti e malfunzionamenti degli stessi, la rilevazione del dato di misura.

ARTICOLO 23. SICUREZZA DEGLI IMPIANTI, APPARECCHIATURE E VERIFICHE

23.1 Si considerano impianti e apparecchi del Cliente quelli situati a valle del misuratore, ossia quelli situati oltre il punto di raccordo di uscita del misuratore stesso. Sono invece del Distributore competente gli impianti ed apparecchi diversi da quelli del Cliente, finalizzati alla fornitura dell'energia elettrica e di gas naturale.

23.2 Gli impianti e apparecchi del Cliente devono rispettare le norme di legge e di sicurezza e il loro utilizzo non deve provocare disfunzioni alla rete di distribuzione a cui sono connessi.

23.3 Il Cliente è responsabile della conservazione e della integrità degli impianti e degli apparecchi del Distributore situati presso lo stesso Cliente e si impegna a comunicare tempestivamente al Fornitore qualsiasi evento che possa comportare un'erronea rilevazione dei consumi. Il misuratore non potrà essere modificato, rimosso o spostato dal Cliente, se non per disposizione del Distributore ed esclusivamente per mezzo dei suoi incaricati.

ARTICOLO 24 - CARATTERISTICHE ED USO DEL GAS

24.1 Caratteristiche del gas - Il gas fornito è composto da gas naturali costituiti essenzialmente da metano o gas derivati. Per motivi di sicurezza, il gas è fornito opportunamente odorizzato a cura del Distributore.

24.2 Usi consentiti - Il Cliente dichiara che il gas sarà utilizzato all'indirizzo di fornitura e per la categoria d'uso indicata nella Richiesta. S'impegna a non utilizzarlo per usi o in luoghi diversi da quelli concordati e a non trasferirlo o cederlo a terzi. In ogni caso si impegna a comunicare immediatamente a 3G ENERGIA S.R.L. ogni eventuale variazione intervenuta dopo la presente proposta. Nel caso in cui la comunicazione di variazione d'uso non sia stata effettuata e che questo comporti una diversa applicazione di tariffe e/o imposte, dirette od indirette, 3G ENERGIA S.R.L. si riserva il diritto di rifatturare i consumi del cliente secondo i corretti valori tariffari e/o fiscali a decorrere dal momento in cui l'utilizzo è stato modificato. Il Cliente è tenuto ad utilizzare il gas per gli usi previsti dal presente contratto e comunque conformemente a regole di prudenza e norme di sicurezza.

ARTICOLO 25 – POTERE CALORIFICO SUPERIORE DEL GAS

Il potere calorifico superiore (PCS) convenzionalmente utilizzato per la conversione delle tariffe da €/GJ in €/Smc è determinato ai sensi della deliberazione ARERA ARG/gas 180/11 e S.M.I. ed è regolarmente riportato sulle fatture di fornitura.

ARTICOLO 26. ASSICURAZIONE CLIENTI FINALI GAS

26.1 I Clienti finali che utilizzano il gas naturale fornito a mezzo di un impianto di distribuzione o di una rete di trasporto sono garantiti da un contratto di assicurazione stipulato dal Comitato Italiano Gas (CIG) contro gli incidenti da gas. La copertura assicurativa è valida su tutto il territorio nazionale.

26.2 Per ulteriori dettagli in merito alla copertura assicurativa e alla modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro si può contattare lo Sportello per il consumatore Energia e Ambiente al numero verde 800.166.654 o si può fare riferimento alle modalità indicate sul sito internet www.arera.it.

26.3 Copia della polizza di assicurazione e del modulo per la denuncia del sinistro sono disponibili sul sito internet del Fornitore.

ARTICOLO 27. FORZA MAGGIORE

27.1 Le Parti non sono responsabili per gli inadempimenti dovuti a cause di Forza maggiore.

27.2 Qualora si verifichi una causa di Forza maggiore, la Parte il cui adempimento è divenuto impossibile non deve dare comunicazione all'altra, senza ritardo, specificando la data di decorrenza e la durata prevista dell'interruzione o dell'inadempimento, totale o parziale, e la natura della causa di Forza maggiore.

27.3 Venuta meno la causa di Forza maggiore, la Parte riprende il regolare adempimento delle proprie obbligazioni dandone comunicazione all'altra Parte.

ARTICOLO 28. RESPONSABILITÀ

28.1 Le caratteristiche della fornitura potranno essere oggetto di variazione nei limiti delle norme e disposizioni vigenti in materia. Inoltre, la fornitura potrà essere interrotta temporaneamente, in tutto o in parte, dai gestori di rete competenti per: cause di oggettivo pericolo, ragioni di servizio (a titolo esemplificativo e non esaustivo: manutenzione, riparazione dei guasti sugli impianti di trasmissione e di distribuzione, ampliamento, miglioramento o avanzamento tecnologico degli impianti stessi) e per motivi di sicurezza del sistema.

28.2 In ogni caso, il Fornitore, in qualità di cliente grossista e, pertanto, estraneo all'attività di dispacciamento, trasporto e distribuzione, non potrà rispondere per la eventuale non conformità dell'energia elettrica alle caratteristiche stabilite dal Distributore, ovvero per disservizi o manutenzioni degli elementi di rete. Il Fornitore non potrà essere ritenuto responsabile neanche delle predette interruzioni che, al pari di quelle dovute a cause accidentali, di forza maggiore o comunque non imputabili al Fornitore, non comporteranno l'obbligo di indennizzo o risarcimento del Cliente a carico del Fornitore né potranno costituire motivo di risoluzione del Contratto.

28.3 Il Fornitore non risponderà altresì di alcun danno che possa derivare da guasti o da irregolare funzionamento degli impianti del Cliente o del Distributore e guasti del misuratore.

28.4 Il Fornitore non potrà in alcun caso essere ritenuto responsabile per incidenti di qualsiasi tipo, quali a titolo di esempio, incendi o esplosioni occorsi al Cliente o a terzi, in conseguenza dell'uso improprio dell'energia elettrica o per la mancata osservanza delle migliori regole di prudenza e sicurezza.

ARTICOLO 29. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

29.1 Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile, il presente Contratto potrà essere risolto dal Fornitore, previa comunicazione scritta al Cliente finale, nei seguenti casi:

- Mancato pagamento di una o più fatture;
- Mancata presentazione del deposito cauzionale o del reintegro dello stesso, ed in caso di mendaci dichiarazioni del cliente;
- In condizioni di sicurezza mancanti o alterazione dello stato delle apparecchiature del punto di consegna.

ARTICOLO 30. LIVELLI DI QUALITÀ, RECLAMI E RICHIESTE DI INFORMAZIONI

30.1 Il Fornitore si impegna al rispetto dei livelli specifici e generali di qualità come fissati dall'ARERA nei propri provvedimenti (TIQV) e a corrispondere gli indennizzi automatici previsti, così come riportato nella Informativa sui livelli specifici e generali di qualità commerciale che costituisce parte integrante del presente Contratto.

30.2 Eventuali reclami scritti e richieste di informazioni potranno essere inoltrati dal Cliente al Fornitore utilizzando l'apposito modulo allegato al presente Contratto e altresì scaricabile all'indirizzo www.3genergia.it.

30.3 Il Fornitore provvederà a fornire al Cliente una risposta scritta motivata entro i termini previsti dalla regolazione vigente (TIQV).

30.4 Se non viene utilizzato l'apposito modulo allegato al presente Contratto, la comunicazione dovrà contenere i seguenti dati minimi necessari: nome e cognome; indirizzo di fornitura; indirizzo postale, se diverso da quello di fornitura, o telematico; servizio a cui si riferisce il reclamo (energia elettrica e gas naturale); il motivo del reclamo; indicazione del Punto di fornitura (codice POD/PDR) o, qualora non sia disponibile, il codice cliente; un'indicazione sintetica dei fatti contestati.

ARTICOLO 31. INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO

31.1 Sono recepite di diritto nel Contratto le disposizioni, suscettibili di inserimento automatico, imposte da leggi o provvedimenti di pubbliche autorità, inclusa l'ARERA, che comportino modifiche o integrazioni alle presenti condizioni generali di fornitura.

31.2 Il Fornitore provvede alle modifiche e alle integrazioni imposte da leggi o provvedimenti di pubbliche autorità, inclusa l'ARERA, che non siano suscettibili di inserimento automatico, dandone tempestiva comunicazione al Cliente, fermo restando il diritto di recesso di quest'ultimo.

ARTICOLO 32. CESSIONE DEL CONTRATTO

32.1 Il Cliente acconsente fin d'ora alla cessione del Contratto da parte del Fornitore ad altra impresa ovvero altra Società del Gruppo abilitata alla fornitura di energia elettrica ad esclusione dell'esercente la maggior tutela. Nel caso di cessione d'azienda o del ramo d'azienda da parte del Fornitore rimane ferma l'applicazione dell'articolo 2558 c.c..

32.2 La cessione sarà efficace nei confronti del Cliente dalla ricezione della relativa comunicazione scritta inviata tempestivamente dal Fornitore. Resta inteso che dalla cessione non deriveranno aggravio di costi o condizioni meno favorevoli per il Cliente.

ARTICOLO 33. COMUNICAZIONI

33.1 Tutte le comunicazioni relative al Contratto devono essere effettuate con le modalità di seguito indicate:

13.14 info@3genergia.it e/o fax 03311704111 o a mezzo raccomandata al seguente indirizzo: 3G ENERGIA S.R.L., Corso Garibaldi, 94/96 – 20025 Legnano (MI).

Il Fornitore si riserva di inviare le comunicazioni anche con nota in fattura.

33.2 Restano salve le disposizioni di cui al Contratto che prevedono una specifica modalità di invio delle comunicazioni.

ARTICOLO 34. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

34.1 La legge applicabile al contratto è quella italiana. Per ogni controversia originata dal Contratto o a esso connessa è competente in via esclusiva il Foro del luogo di residenza o del domicilio eletto dal Cliente stesso nel territorio italiano.

ARTICOLO 35. RISOLUZIONE EXTRA-GIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE

35.1 Il Cliente che, in relazione al Contratto, abbia presentato un reclamo al quale il Fornitore non abbia risposto o abbia fornito una risposta ritenuta insoddisfacente, può attivare gratuitamente la procedura di conciliazione presso il Servizio Conciliazione dell'Autorità (<https://www.arera.it/it/consumatori/conciliazione.htm>) o, in alternativa, presso i seguenti organismi di risoluzione delle controversie, ai quali il Fornitore si impegna a partecipare: Associazione Consumatori.

35.2 L'esperimento del tentativo di conciliazione secondo le modalità previste dal TICO è condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria.

ARTICOLO 36. DATI PERSONALI

36.1 I dati personali forniti dal Cliente al Fornitore ai fini dell'esecuzione del Contratto, o di cui comunque il Fornitore entri in possesso, sono trattati in conformità alla disciplina prevista dal Codice in materia di protezione dei dati personali come indicato nel modulo relativo all'informativa sul trattamento dei dati personali.